

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2124)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ZANONE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986,
n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona
franca di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — Alla data del 31 dicembre 1986 è scaduto il termine fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45) concernente il regime agevolativo a favore della provincia di Gorizia, in attuazione del regime di zona franca istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

L'accluso decreto-legge (che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge) prevede una ulteriore proroga di un anno del predetto termine, al fine di evitare la sospensione del regime attualmente in vigore ed in attesa dell'approvazione di una normativa organi-

ca di riordino dell'intera zona franca, i cui definitivi contenuti necessitano di ulteriori approfondimenti e di più matura riflessione.

Il termine di un anno, stabilito dall'unito decreto, appare tecnicamente adeguato per consentire al Parlamento l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa (atto Senato n. 2096), tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica locale; la necessità impellente è, tuttavia, quella di non creare interruzioni al funzionamento dell'attuale regime agevolativo.

Per la copertura finanziaria, non operandosi modifiche rispetto al 1986, si è confermata la spesa di lire 5 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.

Proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia in attesa del definitivo riordinamento del regime stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le agevolazioni in materia doganale e di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo previste dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate al 31 dicembre 1986 con l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1987.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia» e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROMITA —
VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI